

## **PROTOCOLLO ESPROPRIAZIONI MOBILIARI**

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Pescara, gruppo esecuzioni mobiliari, costituito dai Giudici del medesimo Tribunale, Avvocati, rappresentanti dell'UNEP, ha elaborato le prassi organizzative virtuose, di seguito esposte, da adottarsi nel procedimento esecutivo mobiliare, al fine di assicurare la soddisfazione dei creditori procedenti e la riduzione delle spese da sostenersi per l'esecuzione, mirando altresì a conseguire, mediante una migliore disciplina delle udienze, la definizione più celere possibile dei procedimenti.

Per quanto riguarda in particolare il pignoramento dei beni mobili, appare prioritario conseguire la loro corretta stima, affinché si raggiunga un valore quanto più possibile vicino a quello di realizzo, consono alla fruttuosità della vendita.

Una delle modalità per incoraggiare l'esitazione dei beni pignorati deve essere individuato, preliminarmente, nella loro esatta descrizione, nella loro precisa individuazione e rappresentazione fotografica, che riproduca gli stessi sia ai fini della pubblicità e sia per il loro riscontro al momento dell'asporto.

Il presente protocollo costituisce un contributo aperto ai suggerimenti di ogni soggetto interessato e passibile di modifiche ed integrazioni.

### ***Disciplina dell'udienza delle esecuzioni mobiliari***

I fascicoli verranno trattati secondo l'ordine di presenza degli avvocati, i quali provvederanno a predisporli in sequenza.

Tuttavia, le richieste di mero rinvio, che non comportino la disamina di particolari questioni, saranno trattate prioritariamente, a prescindere dal predetto ordine cronologico.

Gli avvocati predisporranno, tramite il sito "Note di udienza", sia il verbale e sia l'eventuale ordinanza di assegnazione (quest'ultima limitatamente alle procedure presso terzi), secondo i modelli reperibili sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara; preciseranno, altresì, le spese vive sostenute ed il compenso liquidato, da calcolarsi secondo il DM n. 55/2014 nel loro ammontare medio, avendo a riferimento il valore della somma concretamente assegnata ovvero, per le assegnazioni di stipendi/pensioni, il valore del credito complessivamente precettato.

### ***La stima dei beni pignorati***

Si ritiene di valorizzare la figura dello stimatore, ossia di un professionista iscritto all'Albo (perito industriale, architetto, ingegnere, geometra, commercialista) che sia presente al pignoramento

su richiesta del creditore precedente e che fornisca una valutazione reale, commercialmente attendibile del valore dei beni ed una loro esauriente descrizione, in modo da permettere al creditore di valutare l'opportunità di autorizzare, persino, l'Ufficiale Giudiziario a non eseguire il pignoramento con espressa liberatoria, ove il valore del compendio da pignorare risulti uguale o inferiore al credito vantato ed alle spese da sostenersi per la procedura.

A tal fine, l'Osservatorio ha preventivamente incontrato i rappresentanti degli Ordini professionali interessati (e, precisamente Periti Industriali, Ingegneri, Architetti, Geometri e Commercialisti), onde valutare le migliori modalità e condizioni di collaborazione ed ottenere la loro disponibilità; ha altresì esteso il confronto all'IVG, il quale ha formalizzato una propria offerta economica per la stima dei beni oggetto di pignoramento, successivamente revocata nel corso dell'ultima riunione.

All'esito di tali incontri, l'Osservatorio, acquisita la disponibilità dei professionisti iscritti all'albo dei Periti Industriali, Ingegneri, Architetti e Geometri a svolgere la funzione di stimatori, formati i relativi elenchi, che formano parte integrante del protocollo, da tenersi a cura dei Giudici dell'esecuzione mobiliare e comunicati al Dirigente Unep in sede, ha previsto la seguente prassi:

- 1) il creditore precedente che intenda avvalersi del supporto dello stimatore dovrà, unitamente alla consegna del titolo e del precetto, rivolgere istanza all'Ufficiale Giudiziario (come da all. A), il quale, attingendo dai suddetti elenchi, indicherà il nominativo di un professionista, nel rispetto del principio di competenza e rotazione per lettera alfabetica, lettera che sarà estratta dall'Osservatorio, onde garantire lo svolgimento degli incarichi da parte di tutti gli iscritti;
- 2) l'Ufficiale Giudiziario, competente per il pignoramento, dovrà sempre preventivamente informare il creditore, almeno cinque giorni prima dell'accesso, della data in cui sarà eseguito il pignoramento e del nominativo dello stimatore;
- 3) l'avvocato del creditore pignorante, ricevute le suddette informazioni, provvederà tempestivamente a notificare lo stimatore indicato, il quale dovrà dichiararsi disposto ad accettare l'incarico e/o astenersi ove in conflitto di interesse con una delle parti; la mancata accettazione dell'incarico senza giustificato motivo produrrà automaticamente l'esclusione dall'elenco di riferimento.
- 4) il creditore, in caso di accettazione dell'incarico, corrisponderà in favore dello stimatore, prima ancora dell'accesso ed a condizione del medesimo, un fondo spese di € 50,00.
- 5) il giorno fissato per l'esecuzione l'UG competente dovrà comunicare telefonicamente allo stimatore il tempo e il luogo del pignoramento, con congruo preavviso e, comunque, nel pomeriggio del giorno precedente quando il pignoramento sarà eseguito nelle ore mattutine

ed entro le ore 11 dello stesso giorno ogni volta che l'UG procederà a pignoramento nelle ore pomeridiane;

- 6) prima di dar corso alle operazioni di pignoramento, lo stimatore presterà giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli, da inserirsi nel processo verbale, il quale conterrà altresì il quesito "Accerti il valore di possibile realizzo";
- 7) lo stimatore indirizzerà l'UG, tra i beni utilmente rinvenuti, verso quelli che riterrà di pronta e facile liquidazione, sulla scorta di una valutazione che tenga conto il più possibile del potenziale valore di mercato e di realizzo e che avrà cura di fotografare;
- 8) l'UG dovrà redigere il verbale, dando atto della stima operata dal professionista ed allegandovi le fotografie da questi scattate, non appena disponibili; quanto innanzi è a valere per le stime di enti comuni il cui valore di realizzo può essere attribuito nell'immediatezza del rilievo, mentre per ogni altro bene lo stimatore, nell'accesso con l'UG, provvederà all'identificazione puntuale della natura, della tipologia, della caratteristica e dello stato del bene, elementi che verranno trascritti nel verbale di pignoramento, il quale sarà così chiuso, salvo la riserva della valutazione dei beni, che lo stimatore farà pervenire in tempi brevissimi all'UG all'esito delle indagini di mercato, sì da esporre un valore di realizzo quanto più prossimo a quello reale.
- 9) nel caso in cui non fossero rinvenuti beni utilmente pignorabili e/o di scarso valore commerciale, il cui potenziale realizzo potrebbe essere inferiore alle spese di procedura, sentito lo stimatore presente, l'UG, autorizzato dal creditore pignorante, dovrà astenersi dal sottoporli a pignoramento.

#### ***Compenso dello stimatore e criteri di liquidazione***

Allo stimatore nominato verrà riconosciuto un compenso minimo a titolo di fondo spese di € 50,00, da versarsi al momento di conferimento dell'incarico e che sarà condizione per il suo espletamento; in ipotesi di pignoramento negativo, esso esaurirà il compenso medesimo, il quale, integrato con gli accessori di legge, sarà liquidato con successivo provvedimento del GE su istanza dello stimatore medesimo.

Il compenso, con applicazione dei minimi tariffari, sarà liquidato dal GE in base alla tariffa giudiziaria dell'ausiliario di cui al DM del 30/5/2002 commisurato al valore pignorato, detratto il fondo spese di € 50,00.

In ogni caso, il compenso sarà posto in via solidale a carico del creditore procedente e degli eventuali interventori.

Ove non sia stata svolta alcuna attività da parte dello stimatore per rinuncia al pignoramento, questi sarà tenuto a restituire il fondo spese incamerato.

**Modello istanza (All. A)**

All'Ufficiale Giudiziario UNEP del Tribunale di Pescara

L'avv....., in qualità di procuratore e difensore di ....., creditore  
precedente nei confronti di ....., con sede in ....., in virtù di precetto e di  
titolo esecutivo costituito da ....., che consegna unitamente alla presente istanza,

rivolge

richiesta di pignoramento mobiliare da eseguirsi presso .....

A tal fine, vista la necessità di addivenire ad una valutazione reale e commercialmente attendibile dei  
beni pignorati, per permettere al creditore di valutare la convenienza a coltivare l'espropriazione,

chiede

- che l'UG designato al pignoramento voglia, nella valutazione dei beni utilmente rinvenuti,  
attenersi al valore di realizzo con riferimento alle vendite coattive mobiliari e, se del caso,  
astenersi dal pignorare beni di scarso valore commerciale, con esonero da ogni relativa  
responsabilità;
- che l'UG voglia, pertanto, avvalersi di uno stimatore, da scegliersi, a rotazione nell'apposito  
elenco depositato presso il Tribunale di Pescara, tra quelli aventi le competenze professionali  
più inerenti rispetto ai beni pignorati, del cui nominativo vorrà notiziare il precedente;
- che l'UG voglia, sempre preventivamente, informare il creditore precedente sulla data e  
sull'ora fissata per l'esecuzione del richiesto pignoramento, al fine di permettere allo stesso  
di parteciparvi personalmente.

Pescara, il .....

Avv.....